RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

1. Pagina 261, nuovo articolo 21*bis*, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «… In tal caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.»;

leggasi: «… In tal caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.».

2. Pagina 264, nuovo articolo 21*ter*, paragrafo 8:

anziché: «8. In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui valore totale delle attività è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 ...»,

leggasi: «8. In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui valore totale delle attività nell'Unione è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 ...».

3. Pagina 276, nuovo articolo 104*bis*, paragrafo 4:

anziché: «4. L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:

a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;

b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

…»;

leggasi: «4. L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:

a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;

b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.

L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva mediante il capitale di classe 1.

In deroga al primo e al secondo comma, l'autorità competente può chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

…».

4. Pagina 290, articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), modificato:

anziché: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o»;

leggasi: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o».

5. Pagina 291, articolo 141, paragrafo 6, primo comma, lettera d), modificato:

anziché: «d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e …»

leggasi: «d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e …».

6. Pagina 292, nuovo articolo 141*ter*, paragrafo 2, secondo comma, lettera b):

anziché: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o»;

leggasi: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o».

7. Pagina 293, nuovo articolo 141*ter* («Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria»):

anziché: «*Articolo 141 ter*

Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria»;

leggasi: «*Articolo 141 quater*

Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria».;